

Allegato A

Regolamento sulla firma elettronica qualificata di ruolo e sul sigillo professionale (Approvato nella riunione di Consiglio del 17 luglio 2015)

Premessa

La “firma elettronica qualificata di ruolo” secondo le specifiche tecniche indicate in allegato 1 è uno strumento di firma elettronica che consente di sottoscrivere un documento informatico o un insieme di documenti informatici ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore e del suo ruolo o qualifica.

L’elemento di rilievo del sistema firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli enti certificatori, rilasciano ad un soggetto titolare.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici, stabilisce l’applicabilità della normativa sulla Firma elettronica in riferimento alla sottoscrizione di atti professionali propri del chimico.

I chimici che fanno richiesta di uno strumento di “firma elettronica qualificata di ruolo” dichiarano di conoscere e accettare pienamente il presente regolamento.

1. Nel rispetto della normativa amministrativa e professionale vigente è deontologicamente prevista e ammessa la sottoscrizione di atti professionali, ivi compresi i certificati di analisi, mediante una “firma elettronica qualificata di ruolo” a condizione che il professionista che ne fa uso si avvalga di un certificato digitale che risponda alle seguenti caratteristiche:

- Il certificato digitale sia rilasciato da Ente certificatore che risulti nell’elenco degli enti a tale scopo individuati dall’AGID o dalle diverse Autorità a ciò incaricata dallo Stato;
- L’ente certificatore abbia acquisito dall’Ordine Territoriale dei Chimici, cui il richiedente risulta iscritto, il consenso espresso e che nel certificato sia inserita l’indicazione dell’appartenenza del titolare all’Ordine Territoriale professionale medesimo, ovvero il “ruolo” dell’iscritto;
- L’ente certificatore abbia acquisito per mezzo di idonea certificazione o autocertificazione gli estremi dell’iscrizione del richiedente nell’albo professionale dei Chimici.
- Il certificato digitale riporti: la denominazione completa dell’Ordine Territoriale dei Chimici di iscrizione, il titolo professionale (chimico o chimico iunior), il numero di iscrizione nell’albo, la sezione dell’albo professionale cui il professionista è iscritto, il numero di iscrizione nell’albo nazionale, l’eventuale possesso del titolo “European Chemist”, e

il numero del timbro professionale assegnato al titolare dal consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza.

2. Gli atti sottoscritti mediante una “firma elettronica qualificata di ruolo,” secondo le specifiche dell’art. 1, sono oggetto delle leggi a tutela delle professioni regolamentate, così come degli obblighi previsti dal codice deontologico.

L'apposizione della “firma elettronica qualificata di ruolo” è effettuata sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto titolare.

3. La “firma elettronica qualificata di ruolo”, conferisce al documento sottoscritto dal Chimico un carattere distintivo, significando che il Chimico iscritto all'Ordine Territoriale, nello svolgimento della prestazione professionale si è attenuto a scienza e coscienza nel rispetto delle norme di legge e del Codice Deontologico della Professione di Chimico.

4. I documenti sottoscritti con “firma elettronica qualificata di ruolo” si riconoscono convalidati compiutamente come prestazioni professionali regolate al libro V titolo III capo II del Codice Civile e dalle norme connesse e possono essere validamente prodotte alla Pubblica Amministrazione ed essere utilizzate nelle controversie con terzi.

5. In alternativa allo strumento di “firma elettronica qualificata di ruolo”, allo scopo di sottoscrivere atti professionali materiali, è ammesso l’uso di un Sigillo Professionale realizzato secondo le specifiche indicate in allegato 2.

Il Sigillo è di proprietà esclusiva dell'Ordine Territoriale dei Chimici che ne concede – previo rimborso dei costi - l’uso ai Chimici, regolarmente iscritti nell'Albo.

6 Nel caso di utilizzo dell'impronta del Sigillo Professionale la stessa, è sempre abbinata alla firma del Chimico detentore che l'utilizza, e, ai fini del presente regolamento, è equivalente alla sottoscrizione mediante “firma elettronica qualificata di ruolo” .

7. Per la sottoscrizione di atti professionali è vietato ai Chimici utilizzare altri strumenti di firma digitale o sigilli professionali che non siano l’unico originale approvato dall'Ordine Territoriale.

Ai detentori di regolare Sigillo Professionale è consentito l'utilizzo di uguale impronta a secco ottenuta per pressione, purché tale impronta riprodotte lo stesso sigillo sia depositata presso l'Ordine Territoriale di appartenenza.

8. Presso l'Ordine Territoriale è istituito lo "Schedario delle firme digitali" su cui sono conservati, per ogni assegnatario: le generalità, la data della domanda e quella del rilascio, un documento in formato digitale firmato con la firma elettronica qualificata di ruolo.

Presso l'Ordine Territoriale è altresì istituito lo "Schedario dei sigilli" su cui sono conservati, per ogni assegnatario: le generalità, la data della domanda e quella del

rilascio, l'impronta del sigillo ripetuta più volte, nonché la firma del Chimico per esteso e abbreviata, quale appare sui documenti in cui sia fatto uso del sigillo professionale.

Depositario degli schedari è il Presidente del Consiglio dell'Ordine Territoriale.

Le spese di approntamento sono rimborsate all'Ordine Territoriale da parte del Chimico beneficiario all'atto della rilascio dello strumento di firma elettronica qualificata di ruolo e all'atto della domanda di rilascio del Sigillo Professionale.

9. Il Chimico deve custodire diligentemente il proprio strumento di firma elettronica qualificata di ruolo e il sigillo professionale.

Nel caso di smarrimento o furto, entro 48 ore dalla constatazione, deve darne avviso all'Ordine Territoriale a mezzo raccomandata, PEC o mezzo equivalente.

In caso di smarrimento di sigillo professionale, l'Ordine Territoriale dopo gli accertamenti del caso, su istanza dell'iscritto, provvede all'assegnazione di un nuovo sigillo che porterà la lettera D maiuscola a indicare che trattasi di duplicato.

Di tale duplicato viene applicata l'impronta sull'apposita scheda come dal punto **8**.

In caso di ritrovamento del sigillo originale, il duplicato non può più essere usato, e deve essere restituito all'Ordine Territoriale che delibera l'immediata distruzione oppure la conservazione per un massimo di tre anni senza utilizzo.

10. Nei casi, ed entro i limiti appresso descritti, i certificati di “firma elettronica qualificata di ruolo” sono annullati e i sigilli professionali sono restituiti all'Ordine Territoriale, che ne rilascia ricevuta:

a) contestualmente a dimissioni volontarie o trasferimento ad altro Ordine Territoriale;

b) a cura degli eredi in caso di decesso del detentore;

c) entro otto giorni dalla data di notifica di uno qualsiasi dei provvedimenti di sospensione o cancellazione. Cessata la sospensione o reintegrata l'iscrizione, il chimico può richiedere nuovo certificato di firma elettronica qualificata di ruolo e il sigillo professionale viene nuovamente affidato al Chimico che ne faccia istanza scritta.

Qualora la restituzione del sigillo non avesse luogo entro i termini di cui al presente articolo l'Ordine Territoriale procederà contro il detentore abusivo. In quest'ultimo caso il detentore diviene debitore della spesa sostenuta per tale procedura.

Il sigillo restituito in base all'articolo presente è conservato dall'Ordine Territoriale per tre anni. Trascorsi i tre anni il sigillo viene distrutto, oppure, nel caso di decesso, viene distrutto all'atto della presentazione del certificato di morte.

Di ogni operazione viene fatta annotazione sullo Schedario della firma digitale e sullo Schedario del Sigillo.

11. A richiesta scritta motivata di Istituti, Enti, Organismi o di privati cittadini l'Ordine Territoriale è tenuto a rilasciare, gratuitamente, parere di conformità della firma elettronica qualificata di ruolo e sull'impronta depositata nello Schedario del Sigillo.

12. L'abusiva detenzione e l'utilizzo da parte di non iscritti all'Ordine Territoriale dei Chimici di firme digitali qualificate e/o sigilli professionali aventi forma e/o diciture atte a ingenerare errati convincimenti è perseguito nei modi di legge .

Allegato 1 ”Specifiche per la firma elettronica qualificata di ruolo ”

Il presente documento è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nella “*Deliberazione del Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009*” e nelle “*Linee guida per la certificazione delle qualifiche e dei poteri di rappresentanza dei titolari dei Certificati di Firma Elettronica*”

Per il rilascio di firme digitali di ruolo da parte degli Ordini Territoriali dei Chimici, anche correlate a CNS rilasciate dal Consiglio Nazionale dei Chimici sono previste le seguenti specifiche tecniche:

L’attributo “**Title**”: è in forma generica uguale a **chimico , chimico - EurChem, chimico iunior, chimico iunior - EurChem**

Il campo “**Organization**” (vedi tabella a fine allegato): è uguale al **Nome sintetico dell’Ordine Territoriale di Appartenenza** (massimo 52 caratteri) seguito dal carattere “/” e dal <“**Codice Fiscale dell’Ordine Territoriale di Appartenenza**”> (11 caratteri)

Esempio: “**OT Chimici Prov. di .../0123456789A**”

Le restanti informazioni di ruolo, quali ad esempio la Sezione, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, etc... saranno inseriti nell’attributo description (OID: 2.5.4.13) del Subject DN secondo la logica descritta di seguito:

Description

L’attributo description (OID: 2.5.4.13) del Subject conterrà tutte le informazioni relative all’iscrizione del titolare al particolare Ordine Territoriale di appartenenza. Il valore specificato avrà la seguente forma:

/description ::= <Ordine Territoriale di appartenenza>, <Sezione>, <Numero di iscrizione>, <Numero di sigillo>, <Numero di iscrizione all’Albo>, <Data di iscrizione>, [, <EORI>]

<Ordine Territoriale di appartenenza> ::= *Denominazione sociale dell’Ordine Territoriale (ad es. Ordine Territoriale dei Chimici della Provincia di Roma)*

<Sezione> ::= Sezione: A|Sezione: B| Sezione: A-EU| Sezione: B-EU| Sezione: A-ES| Sezione: B-ES

“A” per i Chimici Abilitati in possesso di Laurea Magistrale, Specialistica o Titolo previgente equivalente;

“B” per i **Chimici Abilitati** in possesso di **Laurea**;

“A-EU” e “B-EU” per i Chimici Comunitari in regime di prestazione temporanea in Italia;

“A-ES” e “B-ES” per i Docenti Universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale

Contiene la sezione a cui è iscritto il titolare del certificato.

<Numero di iscrizione> ::= Numero di iscrizione: <numero iscrizione>

Conterrà il numero di iscrizione del titolare del certificato.

<Numero di sigillo> ::= Numero di sigillo: <numero sigillo>

Conterrà il numero di sigillo del titolare del certificato.

<Numero di iscrizione all’Albo> ::= Numero di iscrizione Albo Unico: <numero iscrizione albo unico>

Conterrà il numero di iscrizione all’Albo Nazionale del titolare del certificato.

<Data di iscrizione> ::= Data di iscrizione: <data>

Conterrà la data d’iscrizione all’Ordine Territoriale specificato all’interno dell’attributo organizationName (OID: 2.5.4.10).

[, <EORI>] ::= EORI: *Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) previsto dalla Deliberazione n. 45 del 21 Maggio 2009*

<numero iscrizione> ::= *Numero d’iscrizione del professionista all’Ordine Territoriale specificato all’interno dell’attributo organizationName (OID: 2.5.4.10)*

<numero iscrizione albo unico> ::= *Numero d’iscrizione del professionista all’Albo Nazionale*

<data> ::= *Data in formato GG/MM/AAAA*

Esempio di valorizzazione:

Caso a (senza codice EORI)

/description=OT Chimici di Lazio Umbria Abruzzo e Molise, Sezione: A, Numero di iscrizione: 22587, Numero di iscrizione Albo Unico: 12345, Data di iscrizione: 22/05/1987

Caso b (con codice EORI)

/description=OT Chimici di Lazio Umbria Abruzzo e Molise, Sezione: A, Numero di iscrizione: 22587, Numero di iscrizione Albo Unico: 12345, Data di iscrizione: 22/05/1987, EORI:AAAAAA11A11A111

La compilazione di altri campi, relativi al ruolo, non è ritenuta necessaria.

ESEMPIO RIASSUNTIVO:

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

04:e1:52:56:57:ba:d4:6c:e7:b8:03:de:62:17:99:e9

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: C=IT, O=ArubaPEC S.p.A., OU=Certification AuthorityC, CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Validity

Not Before: Sep 13 00:00:00 2013 GMT

Not After : Sep 12 23:59:59 2016 GMT

Subject: C=IT, O=OT Chimici di Lazio Umbria Abruzzo e Molise/80422850588, CN=pellico silvio/serialNumber=IT:PLLSLV80C21G677C, GN=silvio, SN=pellico/dnQualifier=12361398/title=chimico/description=OT Chimici di Lazio Umbria Abruzzo e Molise, Sezione: A, Numero di iscrizione: 22587, Numero di iscrizione Albo Unico: 12345, Data di iscrizione: 22/05/1987

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

Public-Key: (1024 bit)

Modulus:

00:9b:3b:54:19:ab:9c:40:0f:08:8c:43:5e:36:19:

1f:b8:87:33:53:de:3a:a7:af:e9:8d:f1:51:68:66:

...

6c:9c:c2:e3:89:34:33:3e:49:26:a2:cd:d5:ba:cb:

f4:61:b2:cf:53:f0:af:30:05

Exponent: 65537 (0x10001)

X509v3 extensions:

X509v3 Key Usage: critical

Non Repudiation

X509v3 Subject Key Identifier:

FA:3D:B1:4D:37:07:96:5D:D3:3D:88:30:A2:C1:56:7E:C5:47:BD:5B

X509v3 Certificate Policies:

Policy: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

CPS: <https://ca.arubapec.it/cps.html>

X509v3 CRL Distribution Points:

Full Name:

URI:<http://crl.arubapec.it/ArubaPECSpACertificationAuthorityC/LatestCRL.crl>

qcStatements:

0!0.....F.0.....F.....0.....F..

X509v3 Subject Alternative Name:

email:simone.baldini@pec.it

X509v3 Authority Key Identifier:

keyid:F0:C0:45:B1:B6:35:B4:EA:5F:29:FA:83:03:4A:DC:2F:F5:B3:7D:E8

Authority Information Access:

OCSP - URI:<http://ocsp.arubapec.it>

X509v3 Subject Directory Attributes:

0.0...+.....1...19800321080001Z

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

6a:e7:6b:d2:90:f4:97:f8:04:d7:7c:de:15:c4:1f:5b:6a:6d:

f2:06:f7:d1:18:6c:6e:ba:14:bc:82:7b:c6:94:69:69:c8:b0:

...

b9:2e:3c:47:06:91:ad:34:f6:3c:2b:01:fe:4f:82:bc:58:ab:

b9:72:40:c7

Tabella delle “Organization” aggiornata al 18.7.2014:

64 caratteri totali: 52 caratteri, al massimo, per la Denominazione dell’Ordine Territoriale/Cod. Fisc. (11 cifre)

(La tabella riporta prima gli Ordini Provinciali, poi gli Ordini Interprovinciali, quindi gli Ordini Regionali e gli Ordini Interregionali in Ordine Territoriale Alfabetico.)

OT Chimici Prov. di Bari/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Bergamo/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Brescia/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Catania/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Cremona/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Ferrara/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Foggia/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di La Spezia/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Mantova/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Matera/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Messina/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Modena/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Parma/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Pavia/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Piacenza/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Potenza/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Ragusa/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Reggio Emilia/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Sassari/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Siracusa/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Taranto/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Treviso/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Trieste/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Venezia/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Verona/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. dell’Emilia Romagna/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. del Friuli Venezia Giulia/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. della Liguria/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. della Lombardia/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. della Puglia/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. della Sardegna/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. della Sicilia/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. del Veneto/Cod. Fisc.
OT Chimici della Calabria/Cod. Fisc.
OT Chimici della Campania/Cod. Fisc.
OT Chimici delle Marche/Cod. Fisc.
OT Chimici della Toscana/Cod. Fisc.

OT Chimici del Trentino Alto Adige/Cod. Fisc.

OT Chimici di Lazio Umbria Abruzzo e Molise/Cod. Fisc.

OT Chimici di Piemonte e Valle d'Aosta/Cod. Fisc.

Allegato 2 “Specifiche per il Sigillo Professionale”

Il Sigillo Professionale è realizzato in metallo o altro materiale, e può essere anche del tipo autoinchiostrente. E' a struttura circolare ed è così costituito:

a) una impronta circolare esterna del diametro di mm 35 in traccia marcata (traccia **a**),
b) una impronta circolare interna concentrica a quella esterna del diametro di mm 25 in traccia più sottile (traccia **b**),

c) nella area delimitata dalla impronta circolare interna (traccia **b**), è tracciata una corda rettilinea, marcata sottilmente come la traccia **b**, di distanza mm 9 dalla traccia **b**, così che il cerchio interno risulta diviso in due lunette, una più piccola e l'altra più grande.

d) La corona circolare tra le due circonferenze è divisa in due parti con due segmenti a marcatura più sottile (come la traccia **b**): la parte di corona più piccola corrisponde, al centro del cerchio interno, ad un angolo di 60° (cioè se i due segmenti venissero prolungati fino al centro della circonferenza darebbero luogo ad un angolo di 60°), mentre la parte più grande è costituita dal resto della corona.

e) nel settore più esteso della corona circolare delimitata dalle due tracce **a** e **b** è riportata in caratteri maiuscoli la dicitura ufficiale dell'Ordine Territoriale “ORDINE TERRITORIALE DEI CHIMICI (PROVINCIALE, INTERPROVINCIALE, REGIONALE O INTERREGIONALE) di”,

f) nel settore più piccolo della corona circolare è riportata la lettera maiuscola della sezione di appartenenza nell'Albo seguita dal numero di iscrizione nell'Albo stesso: ad esempio A n.135. La sezione di appartenenza viene indicata con:

A per i Chimici iscritti nella sezione A dell'Albo,

B per i Chimici iscritti nella sezione B dell'Albo,

A-EU per i Chimici Comunitari, equiparati per titoli ai professionisti Italiani di cui alla sezione A, esercitanti attività professionale in regime di prestazione temporanea in Italia;¹

B-EU per i Chimici Comunitari, equiparati per titoli ai professionisti Italiani di cui alla sezione B, esercitanti attività professionale in regime di prestazione temporanea in Italia;²

A-ES per i Docenti Universitari a tempo pieno iscritti nell'elenco speciale.³

g) nella lunetta centrale ~~superiore~~ più grande, interna alla traccia **b**, su tre righe è riportata la scritta DOTT –NOME – COGNOME, tutto maiuscolo.

h) nella lunetta centrale ~~inferiore~~ più piccola, interna alla traccia **b**, su una riga è riportato il titolo professionale CHIMICO, oppure su due righe il titolo professionale CHIMICO – IUNIOR, sempre tutto in caratteri maiuscoli.

Nel caso di richiesta del duplicato, in questa lunetta più piccola deve essere riportata sotto il titolo di CHIMICO o CHIMICO – IUNIOR la lettera D maiuscola (vedere articolo 9).

¹Rif. Art. 13, D. Lgs 6 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

² Vedi nota 1.

³Rif. Art. 11, DPR 11 luglio 1980, n. 382. Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

i) compatibilmente con l'estensione delle parole da inscrivere nelle varie aree, tutti i caratteri hanno altezza mm 2,5

Gli iscritti che alla data di attuazione della presente disciplina detengono e utilizzano sigilli professionali difformi dal modello sopra individuato, si adeguano alle attuali disposizioni facendone richiesta all'Ordine Territoriale di riferimento. Agli Iscritti che si trovano nella situazione predetta è data facoltà di richiedere il riconoscimento della validità del sigillo difforme al Consiglio dell'Ordine Territoriale che a proprio giudizio insindacabile provvederà alle eventuali omologazioni e registrazioni in deroga oppure all'annullamento del sigillo.

Può essere consentito continuare l'uso dei sigilli già utilizzati e registrati nello "schedario del sigillo", purché non eccessivamente difformi dal modello descritto e purché contenenti tutte le diciture prescritte.